



Suore Domenicane "Ancelle del Signore" Istituto Paritario "Veritas"

Scuola Infanzia, Primaria Paritaria

Via Laurentina, 1800 – 00134 Roma Tel/fax 067194060

e-mail: istitutoveritas@virgilio.it Pec: scuolaveritas@pec.cgn.it Sito web: www.istitutoveritas.com

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Prevenzione e contrasto del "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

PREMESSA

Il bullismo, mobbing in età adolescenziale e preadolescenziale, è ampiamente diffuso anche tra i banchi di scuola e si realizza in atti di aggressione, di violenza e reiterata persecuzione, spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. Questi atti di bullismo possono iniziare anche nella scuola primaria.

In particolare il fenomeno è caratterizzato da **PIANIFICAZIONE, POTERE, RIGIDITA', GRUPPO, PAURE. QUESTE DIMENSIONI POSSONO ASSUMERE DIVERSE FORME, COME FISICHE, VERBALI, RELAZIONALI.**

CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

***** Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.

***** Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

***** Rigidita':** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.

***** Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang".

***** Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

Le forme differenti del bullismo:

Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale

Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)

Relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima)

Le nuove tecnologie hanno creato il fenomeno del cyber-bullismo in aggiunta al bullismo, , così definito dalla **Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".**

Bullismo e cyberbullismo non possono essere ignorati né tanto meno minimizzati, ma conosciuti e combattuti in tutte le forme, così come previsto dalle leggi vigenti:

- ***dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;***
- ***dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;***
- ***dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;***
- ***dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;***
- ***dalla direttiva MIUR n.1455/06; ¶ dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;***
- ***dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;***
- ***dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;***
- ***dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;***
- ***dalla Legge n.71/2017.***

Al fine di prevenire gli atti citati:

1. DIRIGENTE SCOLASTICO

- ✚ individua tramite il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- ✚ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, favorendo tra gli alunni un clima di rispetto sulle orme del carisma dell'Istituto, dei valori cristiani presenti anche nella Costituzione Italiana.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- ✚ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
- ✚ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione.

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- ✚ promuove scelte didattiche ed educative, per la prevenzione del fenomeno;
- ✚ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli alunni, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- ✚ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie per educare alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE

- ✚ valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione concernenti il rispetto delle norme di convivenza civile e l'uso responsabile di Internet.

6. I GENITORI

- ✚ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ✚ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- ✚ conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI

- ✚ sono coinvolti con iniziative nella scuola, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare gli alunni possono operare come tutor per altri compagni che presentano difficoltà (peer education);
- ✚ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- ✚ non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, portare strumenti per acquisire (telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici) immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso dell'insegnante.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerare tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- ✚ la violenza fisica, psicologica o l'intimazione del gruppo, specie se reiterata;
- ✚ l'insistenza di nuocere;
- ✚ l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- ✚ Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- ✚ Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- ✚ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ✚ Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- ✚ Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- ✚ Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- ✚ Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- ✚ Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti degli alunni che rispondano ad atti di bullismo e cyberbullismo sopra citati, una volta accertati con assoluta chiarezza, sono considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto n.12 preceduti da una comunicazione/convocazione scritta o per via telefonica dei genitori.

In particolare:

- ✚ Fino a 5 giorni di sospensione dalle attività didattiche.
- ✚ Nei casi di estrema gravità l'allontanamento dall'Istituto, con conseguente non ammissione alla classe successiva.

Sono da privilegiare i provvedimenti disciplinari di tipo riparatorio, formativi, atti a prendere

consapevolezza delle proprie azioni errate e un ulteriore miglioramento. Essi possono essere convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Il Dirigente

Vilte Maria del Carmen